

BGE 53 II 313

Bundesgericht (BGE), 1927-01-01, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_53_II_313

FR: ATF 53 II 313

IT: DTF 53 II 313

Volltext

312 Obligationenrecht. N° 53. que les demandeurs n'aient pas exécuté leurs obligations contractuelles. Ils s'étaient engagés à prœuer au défendeur 20 actions nominatives de la Société Financière ; ils ont accompli cette obligation ; on ne saurait leur en imposer une autre ; rien ne permet de dire qu'ils aient assumé en outre l'obligation de faire en sorte que le défendeur ou ses clients soient agréés par la Société et l'on ne voit pas pour quel motif la perfection du contrat serait subordonnée à cet agrément. Pareille solution serait de nature à troubler et entraver considérablement les opérations de bourse, qui doivent pouvoir se régler promptement et sans détours. Le défendeur savait ou devait savoir, en sa qualité de banquier de la place de Genève, que l'autorisation du Conseil d'administration était nécessaire, et il savait ou devait savoir que, les actions n'étant libérées que d'un cinquième, le titulaire répondait du non-verse. Dans cette situation, il était naturel que la Société stipulât des garanties. Or ces garanties devaient être fournies par le défendeur qui avait accepté sans réserve les titres ; il lui appartenait de s'entendre à ce sujet avec ses clients. On ne peut mettre cette obligation à la charge des demandeurs envers le défendeur et encore moins envers les appelés en cause dont ils ignoraient l'existence. Faire tomber toute l'opération parce que les tiers acquéreurs des actions ne sont point admis par la Société est une solution inconciliable avec les exigences des opérations de bourse ; il faut bien plutôt admettre que c'est à celui qui achète en bourse des actions nominatives dont le transfert est soumis à l'agrément de la Société, qu'il incombe de se faire agréer. La Cour de Justice civile infère de la reprise des titres par les demandeurs que ceux-ci auraient tacitement acquiescé à la résolution du marché. Cette déduction ne se justifie pas. La renonciation à un droit ne se présume point et il n'existe pas en l'espèce de circonstances concluantes dans ce sens. La correspondance montre Obligationenrecht. N° 54. 313 au contraire que les demandeurs n'ont repris les actions que pour exercer leur droit d'en disposer étant donné que le défendeur n'avait pas régularisé l'opération. On se trouve donc bien dans l'hypothèse visée à l'art. 215 CO. Le défendeur, acheteur des actions, était en demeure ; il a refusé en définitive les titres sous des prétextes qui se sont révélés mal fondés. C'est lui par conséquent, et non les demandeurs, qui n'ont pas exécuté leurs obligations. Il doit dès lors à titre de dommages-intérêts la différence entre le prix du contrat (4000 fr.) et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (3600 fr.), soit au total la somme de 8000 fr. 40, pour laquelle les demandeurs ne réclament pas d'intérêts. Le litige étant ainsi liquidé en application des règles du CO, il est superflu de renvoyer l'affaire à l'instance cantonale pour examiner si l'usage invoqué par les demandeurs existe et s'il est opposable au défendeur. Le présent arrêt laisse intacte la question des droits que le défendeur pourrait se croire fondé à faire valoir à l'encontre de ses mandants. Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et, reformant l'arrêt cantonal, condamne le défendeur Marti à payer aux demandeurs Miney & Oe la somme de 8000 fr. 40. 54. Estratto dalla sentenza. 27 sett. 1927 della I. Sezione civile nella causa Moneda. c. Stato del Cantone Ticino e lite-consorte. ResponsabiliUI dello Stato per difetti di

manutenzione di ulla strada aperta al pubblico. -- Natura dell'azione. - Art. 58 CO. -
Condanna dello Stato. A. - La strada circolare che da Genestrerio conduce a Mendrisio
appartiene allo Stato del Cantone Ticino, cui ne incombe la manutenzione. La sua
larghezza, da ciglio a ciglio, e di metri 5,50, ma una parte del corpo 314 Obligationenrecht.
N° 54. stradale e occupata dai binari della tramvia a cavallo della Società dei Laterizi di
Boscherina, di modo che lo spazio libero della viabilità e, in media, di soli metri 3,85-4,00.
Il 31 ottobre 1923, nelle ore pomeridiane, Moneda Enrico, rappresentante di commercio in
Lugano, percorreva con una vettura a quattro ruote condotta dal vetturale-proprietario
Biagio Travaini la strada suddetta. Raggiunta la località della Croce Grande, il vetturale,
volendo oltrepassare un grosso carro carico di patate, che lo precedeva al passo, sterzò a
sinistra. In questa manovra, il mozzo della ruota anteriore destra della vettura Travaini
e il mozzo della ruota posteriore sinistra del carro di patate. L'urto provocò il ribaltamento
della vettura, e tanto Travaini che Moneda vennero sbalzati violentemente a terra; Travaini
rimase illeso, non così il Moneda, che, gravemente ferito, dovette venir rievocato
all'ospedale civile di Lugano. Uscì dall'ospedale sul principio di gennaio 1924 clinicamente
guarito, ma danneggiato fisicamente in modo permanente per un riaccurciamento del
braccio sinistro di 7 cm., una diminuzione dei movimenti articolari della spalla sinistra per
2/3 ed una notevole atrofia della spalla sinistra: lesioni che gli hanno cagionato una
diminuzione permanente della capacità al lavoro del 18 al 20%, l'inecapacità essendo stata
completa durante la cura di due mesi, ed il 50% nel mese susseguente. B. - Con petizione
del 10 gennaio 1924 l'infortunato citava in giudizio direttamente davanti al Tribunale di
Appello il vetturale Travaini per farlo condannare al pagamento di 11,000 franchi., a tanto
stimando il danno sofferto per colpa del convenuto. Questi, contestata ogni colpa ad ogni
obbligo di risarcimento, asseriva che causa dell'infortunio fossero le pessime condizioni
della strada e denunciava la lite allo Stato, il quale intervenne in causa. C. - Con sentenza
del 9 marzo 1927 il Tribunale Obligationenrecht. N° 54. 315 di Appello respingeva l'azione
nei confronti di Travaini ma l'ammetteva nei rapporti dello Stato e condannava
quest'ultimo a pagare all'attore 7000 franchi. coll'interesse legale a datare dall'11 gennaio 1924.
Ritiene, in sostanza, il Tribunale di Appello, che l'infortunio sia avvenuto senza colpa
alcuna del vetturale Travaini, ma esclusivamente per causa del cattivo stato di
manutenzione della strada. Svincola anche l'attore, cui il convenuto e lo Stato avevano
attribuito parte di responsabilità nell'evento dannoso, da ogni colpa concomitante. Motivi:
il vetturale aveva pienamente il diritto di procedere al passo per sorpassare il pesante carro
di patate che procedeva al passo. Travaini si trovò nella necessità di entrare nel binario
della tramvia, poiché che al punto in cui avvenne l'infortunio lo spazio libero della strada era
di soli metri 3,85-4,00. Ora, in quel punto, come in altri, la strada presentava parecchi
difetti: i binari della tramvia erano sopraelevati di alcuni centimetri sul piano
stradale; di fianco alle rotaie esistevano, di tratto in tratto, delle cunette abbastanza profonde
per lo scolo dell'acqua; il terreno intercedente tra binario e binario era alquanto avvallato
e, inoltre, al lato destro della strada, in direzione di Mendrisio, esistevano a una distanza di
tre a quattro metri numerosi mucchi di ghiaia, che riducevano ancora sensibilmente il
campo stradale libero. All'atto in cui la carrozza Travaini si spostò a sinistra per
oltrepassare il carro di patate, la ruota sinistra della vettura non poté seguire la manovra: per
causa della sopraelevazione della rotaia e delle buche per lo scolo delle acque, essa slittò
di fianco al binario, donde il ribaltamento col carro ed il ribaltamento della vettura,
ribaltamento facilitato dalla posizione della ruota sinistra affossata nell'avvallamento di
scolo. Considerando in diritto: Nel merito la soluzione della controversia è dominata 316

Obligationenrecht. N° 54. da questioni di fatto, per le quali fanno stato le constatazioni dell'istanza cantonale. Questione di fatto, lo stato in cui si trovava la strada all'epoca dell'infortunio; in qual modo la disgrazia sia avvenuta; quali siano state le conseguenze di essa, il grado di invalidità parziale o permanente risultato al danneggiato. In merito agli argomenti di diritto svolti dalle parti nell'odierno dibattimento, occorre rilevare: a) Che lo Stato, quale proprietario della strada in discorso, cada, per principio, sotto il disposto dell'art. 58 CO, e fuori di dubbio (RU 45 II p. 332; 49 II p. 210 e le sentenze ivi citate). La responsabilità prevista da questo disposto è meramente casuale. Per una condanna del proprietario dell'opera non occorre quindi, per principio, che il vizio di costruzione ed il difetto della manutenzione gli sia da attribuirsi a colpa. Nondimeno, la questione della colpa potrà influire sulla misura dell'indennizzo, e, eventualmente, servire di compensazione con colpa concomitante del danneggiato o di un terzo. Quale debba essere lo stato di una strada perché la persona o l'ente che l'ha costruita o debba curarne la manutenzione non possa essere resa responsabile per vizio di costruzione o difetto di manutenzione a sensi dell'art. 58 CO, non può evidentemente essere determinato una volta per tutte. La questione dipende dall'importanza della strada, dalle condizioni del terreno che permea e sul quale è costruita, dalla sua vicinanza o lontananza da centri e dai sacrifici, che, ragionevolmente, possono essere richiesti al proprietario onde mantenerla in buono stato. Nel caso in esame, si tratta di una strada circolare, dunque di importanza secondaria. Ma la sua manutenzione spettava allo Stato, quindi ad ente che poteva disporre dei mezzi occorrenti, e che non sarebbero stati esorbitanti, per una regolare manutenzione. Comunque, secondo le constatazioni dell'istanza cantonale conformi alle testimonianze concordanti J J Obligationenrecht. N° 54. 317 dei testi unanimi, i difetti di manutenzione sopra menzionati la rendevano pericolosa per i veicoli. Lo Stato avrebbe dovuto provvederla al transito con carri e veicoli o riattarla. Per principio lo Stato è quindi responsabile del danno. Ma lo Stato ha anche peccato di inerzia. Risulta dall'inearto, che prima dell'attuale accidente altri vi erano avvenuti assai importanti, quantunque, fortunatamente, inerte. Si è anzi per questo motivo che, nei primi mesi del 1923, lo Stato a voce a se, in gran parte, la manutenzione della strada, che prima incombeva per intero all'Industria dei Laterizi in Boseherina. Ma lo Stato, invece di agire, lasciò poi stare le cose come erano e sembra che non abbia dato opera a rimuovere i difetti in questione, se non dopo la disgrazia di cui l'attore fu vittima. Non può quindi essergli risparmiato il rimprovero di non aver agito colla solerzia richiesta dalle circostanze. Il Tribunale federale pronuncia: L'appello dello Stato vien respinto. 55. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 1927 i. S. Erben H. flüger gegen Bainke. Art. 20 OR. :-Richtigkeit eines Vertrages wegen Verstosses gegen die guten Sitten, liegend in ungebührlicher Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Freiheit einer Partei? Eine Gefährdung der Rechte Dritter berechtigt nicht zur Vertragsanfechtung wegen Unsittlichkeit. Der Kläger Hainke wollte im Frühjahr 1923, um sich eine Existenz zu schaffen, im Chalet Elisabethenruhe in Immensee eine Kuranstalt mit Spezialmassage und Bädern einrichten. Zu diesem Zwecke schloss er im April 1923 mit dem damaligen Besitzer des Chalet,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.